

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Belotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica all'articolo 14 dello Statuto dell'IRI** » (1196).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente, in assenza del relatore, senatore Angelo De Luca, espone brevemente il contenuto del disegno di legge, inteso ad armonizzare con la legislazione più recente le norme concernenti la composizione e la nomina dei sindaci dell'IRI.

I senatori Salerni e Pirastu esprimono perplessità in merito alla norma, contenuta nel terz'ultimo capoverso dell'articolo unico, in base alla quale i sindaci, alla scadenza del mandato triennale, possono essere riconfermati; in proposito, i due oratori prospettano l'opportunità di un emendamento.

Il senatore Lo Giudice presenta, assieme al senatore Trabucchi, un emendamento inteso a sostituire il testo della lettera *d*) con il seguente: « da un commercialista iscritto nell'albo nazionale dei revisori ».

Quindi, data l'assenza del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali,

che dovrebbe esprimere il parere sugli emendamenti, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

« **Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " »** (1231), d'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Martinelli, fa presente che il senatore Lo Giudice ha ottenuto direttamente dal Ministero del tesoro i dati da lui richiesti nella seduta del 28 ottobre. Perciò, considerato che la discussione sul disegno di legge si è già svolta, prega la Commissione di passare alla votazione dell'articolo unico.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole fatta dal senatore Pirastu, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« **Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie** » (832), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Militerni, illustra il contenuto del disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

I senatori Gigliotti e Pirastu si dichiarano favorevoli al provvedimento, pur esprimendo riserve di principio circa lo stillicidio di legge in materia di agevolazioni fiscali; essi raccomandano inoltre la sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge n. 723, concernente la revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie.

Il senatore Salerno si dichiara favorevole al disegno di legge.

Il senatore Martinelli si pronuncia anche egli in senso favorevole, osservando che il provvedimento non istituisce una nuova agevolazione ma prevede soltanto una revisione di limiti di valore per il mutato potere di acquisto della moneta, con riferimento ad una agevolazione che risale al 1949. L'oratore aggiunge che l'istruttoria sul provvedimento svoltasi presso il Ministero delle finanze si è conclusa favorevolmente. Il sottosegretario Belotti — essendosi il sottosegretario Valsecchi dovuto assentare — conferma la circostanza riferita dal senatore Martinelli.

Il Presidente ricorda che nel 1959 una proposta di legge analoga, presentata dal senatore Menghi, fu approvata dalla Commissione, ma successivamente decadde, dopo la trasmissione alla Camera dei deputati, per la fine della legislatura.

Infine la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-1941 al 1954-55 » (554), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Trabucchi, in sostituzione del senatore Terenzio Magliano assente. Il senatore Trabucchi, dopo avere illustrato il disegno di legge, ne propone l'approvazione.

I senatori Stefanelli, Gigliotti e Pirastu si dichiarano contrari al provvedimento, ritenendolo insufficientemente motivato ed esprimendo anche la preoccupazione che esso possa dar luogo, nella valutazione delle responsabilità, a disparità di trattamento in favore dei funzionari delle Prefetture rispetto agli amministratori comunali.

Il senatore Roda si dichiara anch'egli contrario al disegno di legge, sia per motivi di principio, sia perchè ritiene che esso sia stato presentato troppo tardi rispetto al periodo cui le contabilità in questione si riferiscono.

I senatori Lo Giudice e Martinelli si dichiarano favorevoli al provvedimento, non solo

perchè esso non comporta oneri per il bilancio, ma anche per le circostanze eccezionali che hanno determinato i difetti di impostazione contabile ai quali si intende ora porre rimedio.

Il senatore Banfi si dichiara anch'egli favorevole al disegno di legge, dopo un chiarimento fornitogli dal sottosegretario Belotti, che risponde anche alle altre osservazioni fatte nel corso della discussione.

Dopo alcune considerazioni del Presidente sulle necessità di chiudere le contabilità di cui trattasi, il disegno di legge viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 11,15.

ISTRUZIONE (6°)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696).

« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa dei senatori Fortunati ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 3 del disegno di legge governativo.

Il senatore Monaldi propone un nuovo emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo. Esso prevede che ai professori aggregati siano demandati compiti di ricerca e compiti didattici di grado e di natura diversa in rapporto alle esigenze delle facoltà o scuole. L'emendamento stabilisce inoltre

che la facoltà, all'atto della proposta d'istituzione del posto di aggregato, ne determini i compiti, la materia o il gruppo di materie per la ricerca e, rispettivamente, per l'insegnamento, nonchè l'istituto di appartenenza, e che ogni successiva variazione, che comporti passaggio ad altro istituto, possa effettuarsi solo con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio di facoltà, con l'assenso dell'interessato. L'emendamento Monaldi prevede ancora che nell'ambito dei compiti di ricerca possa essere assegnata al professore aggregato la direzione di un gruppo di ricercatori, di un settore di indagine o di un laboratorio e che, per quanto attiene ai compiti d'insegnamento, possano essere affidati all'aggregato corsi istituzionali e monografici intesi all'approfondimento ed al completamento dei corsi ufficiali, insegnamenti nelle scuole di perfezionamento o di specializzazione ed in scuole aggregate alla facoltà e che, infine, i programmi di insegnamento siano concordati all'inizio di ogni anno accademico col direttore della cattedra competente per la materia.

Sull'emendamento sopra citato del senatore Monaldi si svolge un'ampia discussione. I senatori Moneti e Tullia Romagnoli Caretoni chiedono chiarimenti e formulano talune riserve. Il senatore Fortunati, richiamandosi agli argomenti già svolti nel corso della precedente discussione, dichiara di non poter accogliere la proposta del senatore Monaldi e insiste perchè l'aggregato sia inserito, con opportuna integrazione del testo unico sulla istruzione superiore, fra i professori chiamati a svolgere l'insegnamento ufficiale; osserva altresì che l'istituzione degli aggregati dovrebbe ridurre notevolmente il numero degli incaricati.

Il ministro Gui precisa quali sono, sulla base della legislazione e della prassi vigente, le diverse ipotesi d'incarico universitario, ed esprime l'avviso che, comunque, la figura dell'incaricato non possa essere eliminata.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Fortunati, il quale precisa il suo orientamento favorevole al concorso per gruppi di materie e all'opportunità che l'insegnamento degli aggregati venga coordinato ad opera del professore ordinario, prende la pa-

rola il senatore Trimarchi, il quale rinnova le riserve già espresse sulla istituzione del nuovo ruolo e sottolinea la necessità che i compiti dell'aggregato siano definiti in relazione alle reali esigenze delle facoltà universitarie.

Il senatore Donati si dichiara a sua volta favorevole al concorso per gruppi di materie e all'attribuzione agli aggregati di compiti di insegnamento nell'ambito del gruppo di materie cui essi sono assegnati.

Il relatore Giardina, dopo avere replicato al senatore Fortunati, propone alcuni emendamenti al testo governativo dell'articolo 3. Nel primo comma, il relatore suggerisce di precisare che i professori aggregati fanno parte del personale insegnante; propone poi un comma aggiuntivo, dopo il terzo, inteso a stabilire che per i compiti non previsti dai commi precedenti occorre il consenso dell'interessato; propone infine una nuova formulazione del quarto comma, per precisare che l'incarico può essere attribuito dalle facoltà ai professori aggregati anche in deroga alle norme vigenti circa l'assegnazione degli incarichi.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Fortunati e Moneti e del ministro Gui, su proposta del relatore, la Commissione nomina una Sottocommissione per studiare una formulazione dell'articolo 3 che tenga conto delle esigenze prospettate dalle varie parti. La Sottocommissione risulta composta dal relatore Giardina e dai senatori Casano, Donati, Fortunati, Monaldi, Tullia Romagnoli Caretoni e Trimarchi. Il Presidente avverte che la Sottocommissione si riunirà martedì prossimo alle ore 17,30 e rinvia frattanto alla prossima seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORO (10°)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Tutela del lavoro minorile » (1125).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente comunica che il Comitato di studio, nominato nella precedente seduta, ha presentato, a conclusione dei suoi lavori, una serie di emendamenti al disegno di legge governativo.

Il senatore Trebbi precisa che egli è d'accordo sull'impostazione generale degli emendamenti proposti dal Comitato (del quale fa parte), ma deve esprimere talune riserve su alcune norme particolari. L'oratore sottolinea soprattutto l'opportunità che non vengano abrogate le vigenti disposizioni per la tutela del lavoro delle donne fino ai 21 anni di età.

La Commissione esamina quindi i primi quattro articoli del disegno di legge, sui quali intervengono, prospettando osservazioni o proposte di emendamenti, i senatori Torelli, Trebbi, Pasquato, Bettoni, Pasquale Valsecchi, Di Prisco, Varaldo, Zane, Fiore, il relatore Macaggi, il sottosegretario Martoni ed il Presidente.

La Commissione approva l'articolo 1 in una formulazione proposta dal senatore Torelli a nome del Comitato di studio: nell'articolo si stabilisce che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti di ambo i sessi, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme del presente provvedimento, precisando che per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni e per « adolescenti » i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Si apre quindi un'ampia discussione sull'articolo 2 proposto dal Comitato, nel quale si esclude l'applicazione della legge nei riguardi dei minori addetti ai servizi familiari, di quelli lavoranti a domicilio, di quelli occupati a bordo delle navi e di quelli occupati negli uffici od aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici.

Il senatore Trebbi sostiene che la tutela prevista dalla legge deve avere efficacia anche nei riguardi dei minori addetti ai servizi familiari e di quelli lavoranti a domicilio. Il senatore Pasquale Valsecchi propone che sia esplicitamente garantita l'applicazione delle disposizioni tutelative più favorevoli eventualmente contenute in accordi sindacali. Il sottosegretario Martoni prospetta una preoccupazione del Ministro della marina mercantile in ordine ai minori occupati in lavori portuali, i quali sarebbero tutelati da specifiche disposizioni di legge.

La Commissione decide quindi di accantonare, per un miglior approfondimento, la prima parte dell'articolo (concernente i minori addetti ai servizi familiari e quelli lavoranti a domicilio), mentre approva la seconda parte, che esclude l'efficacia della legge nei riguardi dei minori occupati a bordo delle navi e di quelli dipendenti dallo Stato, da enti locali o da enti pubblici.

Accogliendo quindi le proposte di emendamento presentate dal Comitato di studio e dal senatore Bettoni, la Commissione approva l'articolo 3, nel quale si fissa a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro dei minori nelle varie attività, ad esclusione dell'agricoltura e dei servizi familiari, dove l'età minima è di 14 anni compiuti, compatibilmente con le esigenze di tutela della salute e col rispetto degli obblighi scolastici.

La Commissione approva infine l'articolo 4, il quale consente — con le stesse cautele dell'articolo 3 — l'occupazione di fanciulli di età non inferiore ai 14 anni in attività non industriali, per particolari lavori leggeri che saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso articolo viene altresì consentita l'occupazione dei minori tra i 15 e i 18 anni di età nella preparazione e nella rappresentazione di spettacoli, purchè si tratti di lavoro non pericoloso e che non si protragga oltre le ore 24.

L'esame dei successivi articoli è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**7ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

Venerdì 19 novembre 1965, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore delle costruzioni navali (1377) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Venerdì 19 novembre 1965, ore 10

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Norme sulla produzione avicola (1238) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (1421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

COMPAGNONI ed altri. — Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue (281).

CIPOLLA ed altri. — Norme sull'enfiteusi in Sicilia (287).

GOMEZ D'AYALA ed altri. — Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole (423).

BRACCESI ed altri. — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue (817).

SCHIETROMA. — Norme sulla affrancazione di fondi rustici (1183).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

2. Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari (518-bis) (*Testo degli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge n. 518 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 1964*).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45